



**TRIBUNALE DI SALUZZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Saluzzo nella persona della dott.ssa Natalia Giubilei, quale Giudice del Lavoro, all'udienza del **26.04.2012**, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 cpc, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. **292/2011** R.G. Lav., vertente tra le seguenti parti:

OMISSIS

rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rinaldi procura a margine in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella (BI), via Tripoli n. 13;

RICORRENTE

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL PIEMONTE
AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO**

rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis co. 1 c.p.c. dal funzionario dell'Ufficio scolastico territoriale di Cuneo dr.ssa Elisabetta Selleri, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio in Cuneo, corso Alcide De Gasperi n. 40;

RESISTENTI

OGGETTO: riconoscimento aumenti biennali



MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto con la qualifica di insegnante in diversi periodi a partire dall'anno scolastico 2006/2007 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati e rinnovati in successione, in spregio alla normativa che fa divieto di ricorrere in modo indiscriminato a tale forma di contratto, e richiamando il principio di non discriminazione, ritenuta l'illegittimità dei contratti suddetti, chiede il diritto al riconoscimento alla progressione stipendiale riconosciuto ogni due anni nella misura del 2,50 per cento calcolati sullo stipendio iniziale, in applicazione dell'art. 53 co. 5 L. n. 312/80.

Parte convenuta eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico per il Piemonte e dell'Ambito Territoriale di Cuneo, eccezione cui parte ricorrente aderiva all'udienza del 08.03.12; nel merito eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 53 a tutte le tipologie di supplenze, non prevedendosi più l'originaria figura del docenti incaricati o, in subordine, come la norma sia al massimo applicabile ai docenti di supplenze annuali, chiamati a coprire i posti vacanti con incarichi della durata di un anno.

Sulla materia si espressa recentemente la Corte di appello di Torino (sentenza n. 45/12 del 06.02.12) con motivazioni che si riportano e dalle quali non si ritiene di discostarsi, in quanto condivisibili.

L'art. 53 L. n. 312/1980 prevede che *“al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisti di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art.51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo”*.



La disciplina di riferimento per il trattamento economico in materia di pubblico impiego va ricercata, in conformità con quanto disposto negli artt. 45 e 69 comma 1 d.lgs 165/2001, nella contrattazione collettiva, cui spetta la facoltà di individuare le norme di legge applicabili, se non diversamente ed espressamente previsto.

L'art. 53 della legge 312/80, intitolato "Personale non di ruolo", è espressamente richiamato sia dall'art.142 CCNL COMPARTO SCUOLA 2002 -2005, sia dall'art. 146 CCNL 2006-2009, l'uno e l'altro intitolati "Normativa vigente e disapplicazioni".

Recita l'art. 142:

"1) in applicazione dell'art. 69 comma 1 del d.lgs 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13.1.1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

.....

.....

f)la seguente normativa:

.....

.....

5) art.53 L.312/80 e art.3 commi 6 e 7 del DPR 399/1988 (docenti di religione).

2) Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi".

Il testo del corrispondente art.146 del successivo CCNL contiene nuovamente, tra le "norme che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", alla lettera g) n.5, l'art.53 legge 312/80, mentre, rispetto all'art.142 del precedente CCNL, non sono più replicate le parole "e art.3 commi 6 e 7 del DPR 399/1988 (docenti di religione)".



La norma di cui all'art.53 legge 312/1980, che prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, deve ritenersi pertanto applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo.

La norma inoltre prevede al terzo comma dispone che l'aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnati non di ruolo (compresi dunque gli insegnanti con contratto a termine), "escluse in ogni caso le supplenze".

Su questa base il Ministero ha ritenuto l'inapplicabilità a tutte le tipologie di supplenze o, in subordine, l'applicabilità alle sole supplenze annuali.

Costituisce dato pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della legge 312/1980, la disciplina per la copertura dei posti vacanti era contenuta nell'art.3 della legge 160/1955 che ne precisava le caratteristiche e che attribuiva agli insegnanti a ciò destinati la denominazione di "incaricati", stabilendo la durata annuale dell'incarico, "confermato su domanda", disciplina successivamente integrata dalla legge 282/1969 che all'art.1 recitava: "*1. Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti e a tutte le altre ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto a tempo indeterminato secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico*".

L'art.7 della legge 831/1961 stabiliva che "*gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive*".

Dal tenore della richiamata normativa si evince che gli aumenti periodici stipendiali vennero riconosciuti nel 1961, precedentemente alla stabilizzazione del



rapporto, e che l'assunzione a tempo indeterminato a far tempo dal 1969 non era limitata agli incarichi su posti vacanti, ma anche a quelli conferiti per posti non vacanti, ma di fatto disponibili per l'intero anno scolastico.

La questione che dunque si pone, una volta abrogata la categoria dei docenti "incaricati" dal decreto legge 281/81, convertito con modificazioni in legge 392/81, è quella dell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art.53 legge 312/80 la cui attuale vigenza è resa indiscutibile dal ribadito espresso richiamo ad opera della contrattazione collettiva.

Va subito detto che la tesi dell'inapplicabilità tout court della norma, sostenuta dal Ministero, fondata sull'affermato insuperabile ostacolo costituito dall'essere la previsione esclusivamente riferita al personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, si presenta scarsamente convincente, sia perché non dà conto del fatto che gli incrementi stipendiali in favore del personale docente incaricato furono previsti dalla legge 831/61, e dunque precedentemente alla loro assunzione a tempo indeterminato disposta dalla legge 282/69, sia perché, in caso di suo accoglimento, non sarebbe individuabile la ragione della scelta delle parti sociali di inserire integralmente l'art. 53 tra le specifiche disposizioni elencate sub f) (art.142) e sub g) (art.146), pur nella pacifica attuale soppressione della categoria dei docenti "incaricati".

Sulla base della vigente normativa, contenuta nella legge 124/99, tra insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti (distinti nelle tre categorie elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art.4), *tertium non datur*, e pertanto necessariamente l'ambito di applicazione dell'art. 53 - salvo svuotare di significato la previsione dei CCNL - va ricercato in figure e posizioni che siano sovrapponibili o equiparabili a quelle dei vecchi "incaricati", tenuto conto che, a mente della norma de qua, sono "escluse in ogni caso le supplenze".

Ad avviso della Corte, tale sovrapposizione si ritrova nelle figure e posizioni descritte dai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge 124/99.



Il testo dell'art.4, intitolato "Supplenze", è il seguente:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

Si distinguono quindi tre tipo di supplenze:

a) supplenze annuali a copertura di posti vacanti con durata pari all'intero a.s. dal 1 settembre al 31 agosto;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, a copertura di posti non vacanti e con durata, di norma, fino al 30 giugno;

c) supplenze temporanee propriamente dette, con durata inferiore e per tutti gli altri casi di scoperta di cattedre e di posti di insegnamento;

Va in primo luogo osservato che, ai fini dell'equiparazione degli attuali "supplenti" con i vecchi "incaricati", la copertura di posti "vacanti" o "non vacanti" non costituisce in sé una preclusione, atteso il tenore del secondo comma dell'art.1 della legge 282/1969 sopra riportato.

In secondo luogo, posto che il comma 2 dell'art. 4 prevede il conferimento di supplenze "per posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico", viene in rilievo la nozione di "anno scolastico",



per la quale è intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta al comma 14 dell'art.11 della medesima legge 124/1999, che recita: *“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Dalla lettura della menzionata attuale normativa si ritiene che, per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% (pacifico essendo che l'art. 53, avendo “ricalcato” il vecchio art. 7 della legge 831/1961, fa riferimento al “biennio di insegnamento prestato”), non deve utilizzarsi come parametro la durata dell'incarico fino al 31 agosto, secondo un'interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni, perché la discriminazione per l'attribuzione o meno dello scatto si baserebbe esclusivamente su un periodo che va dal 30 giugno in cui terminano le attività didattiche (che, nelle supplenze ex art. 4 2 comma comportano anche la partecipazione alle operazioni di scrutinio finale, espressamente richiamate dal comma 14 dell'art. 11 sopra citato) al 31 agosto, e dunque proprio quello in cui l'attività di insegnamento non viene in concreto svolta.

Così interpretata la portata dell'art. 53 legge 312/80, va ancora osservato che non è neppure fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione.

La questione, in realtà, non dovrebbe più avere più alcuna rilevanza a decorrere dal 1 gennaio 2006 posto che l'art. 146 del CCNL 2006-2009 (stipulato il 29 novembre 2007) ha preservato espressamente l'efficacia agli artt. 53 della legge n. 312 del 1980 e 3, commi 6 e 7 del d.p.r. n. 399 del 1988 (i quali prevedevano il diritto al computo dell'anzianità di servizio anche per i docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato), senza più circoscriverlo ai soli “docenti di religione”, come fatto dalla contrattazione precedente.



Pertanto, l'ultrattività della disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, limitata fino al 2005 ai solo insegnanti di religione, è stata estesa a tutti gli insegnanti, senza più alcuna distinzione di materia, dal c.c.n.l. per il biennio 2006/2007 stipulato in data 29 novembre 2007 e applicabile dal 1 gennaio 2006.

Tuttavia, il diritto al computo dell'anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi un principio desumibile dalla normativa comunitaria.

La direttiva n. 1999/70/CE prevede quale obiettivo (clausola n. 1) *“a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”*. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone quanto segue: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

In un caso analogo a quello che costituisce oggetto del presente giudizio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (seconda sezione) con sentenza del 13 settembre 2007, *Del Cerro*, ha statuito che la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, in quanto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una



disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato. Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza 23 aprile 2009, *Angelidaki* e altri.

La Corte, peraltro, ha più volte statuito, a tal riguardo, che risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità, che le prescrizioni ivi enunciate possono applicarsi anche ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 23 aprile 2009, *Angelidaki* e altri, 4 luglio 2006, *Adeneler*, 7 settembre 2006, *Marrosu e Sardino*, e 7 settembre 2006, *Vassallo*).

Secondo la Corte, infatti, lo scopo della direttiva è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, come si evince dalla clausola 1, lett. a), dell'accordo quadro, secondo cui l'obiettivo di quest'ultimo è di "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione".

Ne consegue che l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, per cui non sarebbe corretto impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.

Peraltro, la Corte ha chiarito che la nozione di "ragioni oggettive" che secondo la clausola n. 4, punto 1, potrebbe giustificare un diverso trattamento, dev'essere intesa



nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.

Orbene, alla luce della normativa comunitaria descritta e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, la circostanza che l'odierna parte ricorrente abbia prestato in favore dello stesso ente e in relazione a figure professionali assimilabili (la parte ricorrente è sempre stata assunta come docente) attività lavorativa, non può rimanere priva di effetti, in quanto la direttiva 1999/70/CE impone di considerare l'attività lavorativa del lavoratore a termine alla stessa stregua di quella svolta con contratto a tempo indeterminato e con applicazione dei relativi istituti contrattuali, vietando discriminazioni che possano conseguire dalla mera circostanza della stipula di contratti a termine.

Così il lavoratore il quale abbia lavorato per una stessa amministrazione per un determinato arco temporale in esecuzione di uno o di una pluralità di contratti a termine non può essere trattato, sotto il profilo retributivo, in maniera deteriore rispetto ad altro lavoratore che abbia lavorato per un tempo equivalente ma che sia assunto con contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto collettivo applicabile fa discendere dall'anzianità di servizio taluni effetti, gli stessi devono trovare applicazione sia che il contratto sia stato stipulato a termine sia a tempo indeterminato.

Per tutte le suesposte considerazioni va riconosciuto il diritto all'incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento ai docenti che abbiano prestato supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/99.



Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, non contestata dal Ministero convenuto, si evince che, con riguardo al periodo considerato nel ricorso introduttivo, risultano prestati giorni di insegnamento come indicati a far tempo dall'anno scolastico 2010/2011; gli scatti pertanto decorreranno dal 11.09.10, data di stipulazione del contratto.

Per la determinazione del *quantum*, parte resistente ha depositato propri conteggi per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, conteggi cui parte ricorrente ha dichiarato di aderire, quantificando la somma dovuta aggiornata all'aprile 2012 in € 700,25; su tale somma dovrà essere corrisposta la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo, meritando accoglimento l'istanza di divieto di cumulo, con condanna all'amministrazione alla somma derivante dall'applicazione di uno dei due accessori.

Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Saluzzo, nella persona della dott.ssa Natalia Giubilei quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) dichiara il diritto di OMISSIS ad usufruire degli scatti di anzianità a decorrere dal 11.09.10 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento della somma di € 700,25, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo;
- 2) Condanna parte resistente al pagamento in favore di OMISSIS delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 500,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovute nella misura di legge.

Così deciso in Saluzzo, il 26 aprile 2012.

IL GIUDICE
(*dr.ssa Natalia GIUBILEI*)

